

**ATTI PARLAMENTARI**  
**VII LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. LIV</sup>  
<sup>n. 1</sup>

---

**RELAZIONE**  
**SULLO STATO DELLA DISCIPLINA MILITARE**  
**PER L'ANNO 1978**

(art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382)

**PRESENTATA DAL MINISTRO DELLA DIFESA**  
**(RUFFINI)**

---

**Presentata alla Presidenza il 9 febbraio 1979**

---

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SULLO STATO DELLA DISCIPLINA MILITARE  
PER L'ANNO 1978**

\_\_\_\_\_

(art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382)

\_\_\_\_\_

### 1. — *Premessa.*

L'elemento caratterizzante l'anno 1978, per quanto attiene alla disciplina militare, è rappresentato dall'approvazione da parte del Parlamento della legge 11 luglio 1978, n. 382, « Norme di principio sulla disciplina militare ».

La citata legge costituisce tappa fondamentale per l'evoluzione della regolamentazione militare, ora più intimamente correlata al dettato costituzionale, e per la funzionalità dell'organismo militare nel suo complesso che risulterà indubbiamente migliorata grazie alla più profonda coscienza partecipativa dei suoi componenti.

Le nuove norme sulla disciplina militare, in attesa della pubblicazione del nuovo « Regolamento », hanno trovato concreta ed immediata esecuzione con l'emanazione del « Manuale di disciplina militare », edito dallo Stato Maggiore della Difesa.

L'ampiezza del periodo necessario per la redazione e l'emanazione del « Regolamento di disciplina militare », che la legge stessa individua entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, ha infatti suggerito di evitare un *vacatio legis* in una materia così delicata che avrebbe potuto generare abusi ed inammissibili confusioni.

La soluzione di tale problema è stata intravista appunto nel citato manuale che, pur avendo carattere di provvisorietà, consente, tra l'altro, un passaggio graduale e senza scosse dalle vecchie norme alle nuove, decisamente evolutive.

### 2. — *Quadro disciplinare.*

Il quadro disciplinare riferito all'anno 1978 è nel complesso confortante. Nonostante le obiettive difficoltà iniziali, dovute essenzialmente alla modifica delle procedure e alla necessità di uniforme applicazione della legge presso Enti periferici numerosi e differenziati, non si sono verificati — anche in virtù delle predisposizioni adottate — inconvenienti di rilievo.

Il personale, maggiormente cosciente dei propri doveri e dei propri diritti, ha risposto in maniera del tutto soddisfacente.

La soddisfazione si fonda, soprattutto, nel rilevare una sempre più consapevole e spontanea accettazione da parte della popolazione militare dei vincoli disciplinari e del ruolo ad essa affidato.

Per quanto si riferisce più propriamente allo stato della disciplina militare ed alla applicazione pratica delle nuove norme dal momento della loro entrata in vigore (secondo semestre 1978), essi non risultano ancora documentabili con esami comparativi di natura

statistica, che, invece, troveranno adeguato sviluppo nella relazione del prossimo anno.

Per tale motivo, unico riferimento utilizzabile è quello relativo all'andamento disciplinare del primo semestre 1978, dal quale si desume:

una certa stazionarietà della percentuale dei puniti in tutti i gradi rispetto all'anno precedente;

che il personale maggiormente soggetto a sanzioni disciplinari resta quello di leva (militari di truppa, sergenti, ufficiali di complemento di prima nomina), le cui infrazioni più ricorrenti riguardano particolarmente i vincoli disciplinari connessi alle attività « fuori servizio » (limitazioni all'uso dell'abito civile, all'allontanamento dal Presidio, all'orario di rientro dai permessi e dalle licenze), ossia proprio il settore in cui si risentiranno gli effetti di alcune delle più significative innovazioni introdotte dalla legge di principio;

che il coefficiente di recidività (relazione tra punizioni inflitte e persone fisiche punite) risulta statisticamente contenuto al di sotto di due punizioni per ogni persona punita.

Per quanto concerne, invece, il breve periodo in cui hanno trovato applicazione le nuove norme disciplinari, cioè dal 5 agosto 1978 in poi, sebbene non siano ancora disponibili dati statistici probanti e completi, è lecito affermare che si riscontra una diminuzione delle sanzioni disciplinari, specie di quella di rigore, grazie soprattutto all'affermarsi dei principi della disciplina funzionale ed alla sempre più marcata maturità dei giovani alle armi. Il fenomeno, peraltro, dovrà essere sottoposto ad ulteriori e più attente verifiche statistiche, in quanto la flessione evidenziata potrebbe essere stata in parte determinata da incertezze iniziali nell'applicazione della nuova normativa e dalla maggiore complessità delle procedure instaurate, che potrebbero aver indotto i superiori gerarchici ad una iniziale maggiore cautela.

### 3. — *Applicazione delle nuove norme disciplinari.*

L'arco di tempo trascorso dall'entrata in vigore delle nuove norme di principio sulla disciplina militare è ancora troppo breve per effettuare una valutazione attendibile ed esauriente circa la loro validità.

Come era prevedibile, sono insorte talune difficoltà di ordine pratico, che si ricollegano essenzialmente alla non contestuale emanazione della legge di principio e del relativo regolamento di esecuzione, che ne costituisce indispensabile completamento applicativo.

Tali difficoltà sono state temperate con l'emanazione del già citato « Manuale di disciplina militare » e con le correlate iniziative di carattere divulgativo, quali:

la pubblicazione del testo integrale della legge di principio sui notiziari e sulle riviste militari;

la distribuzione dello stesso testo a tutti i militari;

l'illustrazione ed il commento delle nuove norme nei comandi e nei reparti.

Nonostante l'adozione di tali provvedimenti, la portata delle innovazioni di natura sostanziale e procedurale introdotte ha determinato in taluni casi comprensibili dubbi interpretativi da parte dei destinatari delle norme stesse.

Comunque le indicazioni derivanti dall'applicazione della nuova normativa ne confermano la validità, sia per quanto concerne l'introduzione di appositi criteri per l'irrogazione delle sanzioni attraverso un ben definito procedimento disciplinare, sia per quanto attiene all'attribuzione della potestà disciplinare ai livelli gerarchici di comandante di reparto e di comandante di Corpo. Ciò, in quanto gli Ufficiali che ricoprono tali importanti incarichi, in considerazione delle attribuzioni loro conferite e della loro collocazione funzionale, dispongono compiutamente degli elementi conoscitivi per assicurare l'osservanza dei criteri di obiettività e di equità di giudizio essenziali al corretto funzionamento del sistema sanzionatorio.

Rimanendo nel campo dei provvedimenti disciplinari, appaiono di particolare rilievo due nuove istituzioni per la tutela del militare: la « commissione » e il « difensore ».

Entrambi, dopo il primo rodaggio, appaiono sempre più idonei a costituire, nel rispetto delle attribuzioni conferite dalla legge, valido ausilio per il comandante di Corpo nell'applicazione delle funzioni attribuitegli in materia di irrogazione delle punizioni di consegna di rigore.

La soluzione adottata, che prevede la partecipazione del comandante di Corpo, dell'incolpato, del difensore e della commissione al procedimento sanzionatorio, consente infatti allo stesso comandante di acquisire direttamente elementi di valutazione e di riflessione altrimenti difficilmente disponibili.

Per quanto attiene alla serenità decisionale in materia disciplinare, la stessa è stata assicurata prevedendo per il comandante di Corpo un eventuale « momento » di riflessione prima della sanzione. Tale « momento » si identifica con il periodo che intercorre tra la seduta e la decisione, che comunque deve essere presa nello stesso giorno.

Per l'irrogazione della consegna di rigore, il nuovo Regolamento prevederà, in piena aderenza alla legge, una casistica precisa e completa dei comportamenti disciplinari punibili con tale sanzione.

Ciò consentirà una minore discrezionalità ed al tempo stesso una applicazione più uniforme della normativa disciplinare in materia di sanzioni più gravi.

#### 4. — Conclusioni.

Le considerazioni svolte inducono ad esprimere, in definitiva, un giudizio sostanzialmente positivo sull'andamento disciplinare delle Forze Armate.

Il passaggio dal vecchio al nuovo regime disciplinare non ha causato fenomeni di rigetto ed ha invece evidenziato che, pur es-

sendo pressoché invariata la tipologia delle mancanze, esse denotano una certa flessione complessiva che non può che attribuirsi all'affermazione dei principi della disciplina funzionale ed alla maggiore maturità e responsabilità dimostrate dai giovani alle armi, che hanno favorevolmente accolto la nuova normativa.

Al conseguimento di tali risultati sostanzialmente positivi, l'Amministrazione della Difesa ha contribuito mediante la tempestiva attuazione di tutti gli adempimenti di competenza.

Al riguardo si è infatti già provveduto:

in osservanza all'ordine del giorno n. 16 - accettato dal Governo in sede di esame del bilancio della Difesa per l'anno 1978 presso la VII Commissione della Camera - alla capillare divulgazione della legge 11 luglio 1978, n. 382;

a disporre lo slittamento, dal 30 novembre 1977 al 5 agosto 1978, della decorrenza del condono delle punizioni inflitte per infrazioni non perseguibili ai sensi della legge stessa, mediante l'emana- zione di specifica direttiva interforze;

alla elaborazione dei previsti regolamenti esecutivi - quello sulla rappresentanza e quello riguardante la disciplina militare - già trasmessi nelle sedi competenti per i previsti pareri.

L'attività dell'Amministrazione non si ritiene peraltro esaurita mediante l'attuazione delle azioni finora svolte.

Il massimo impegno sarà costantemente posto anche in futuro nel controllo della delicata materia, al fine di assicurare la costante, integrale applicazione delle nuove norme e, soprattutto, la consapevole assimilazione dei nuovi principi. Tra tali azioni, di importanza preminente, l'applicazione iniziale del sistema di rappresentanza militare, mediante lo svolgimento delle elezioni previste ai vari livelli.

Le Forze Armate si stanno già preparando con la tradizionale meticolosità ad affrontare tale esperienza innovatrice, la cui estrema delicatezza richiede che le conseguenti attività abbiano luogo in un ambiente di assoluta serenità ed imparzialità.

Alla realizzazione di tale condizione è ovviamente essenziale il contributo non solo delle Autorità Militari che cureranno l'organizzazione delle specifiche attività, ma anche ed in misura determinante quello che verrà offerto, dall'esterno, dall'opinione pubblica, dalle parti politiche e dallo stesso Parlamento.

Ove tale esigenza non venisse soddisfatta e l'evento dovesse assumere connotazioni diverse da quelle auspiccate, non si possono infatti nascondere i rischi che ne deriverebbero per l'assetto disciplinare delle Forze Armate nel loro complesso, basato, ora più che mai, sull'armonico equilibrio tra due componenti solo in apparente contrapposizione: da un lato il corretto e responsabile esercizio dei diritti individuali riconosciuti, dall'altro il pieno rispetto dei doveri propri del cittadino-soldato, con i vincoli e le limitazioni che essi comportano.